

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO. VERIFICA DELL'EQUILIBRIO TECNICO-ATTUARIALE DELLA GESTIONE

DANIELA MARTINI*

1. Premessa

La Legge 493 del 3 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999) istituisce l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico (capo III, artt. 6-11).

Nell'articolo 6 "lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività".

L'articolo 7, al comma 1 istituisce "l'assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico" ed al comma 2 dello stesso articolo prevede che tale assicurazione venga gestita dall'INAIL.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 11 stabilisce che le modalità di attuazione dell'assicurazione siano definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

In tal senso, sono stati emanati i due decreti ministeriali del 15 settembre 2000, inerenti rispettivamente "L'Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo" e le "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico" (*G.U.* n. 222 del 22 settembre 2000).

Già il Parlamento Europeo, nella risoluzione del 13 gennaio 1986, aveva sostenuto l'importanza del lavoro non remunerato delle donne nella formazione del prodotto nazionale.

Successivamente la Sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 1995 ha affermato espressamente che "il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed economico, può essere compreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'Art. 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme".

* Attuario della Consulenza Statistico Attuariale, INAIL, Direzione Generale, Roma.

La Corte Costituzionale ha compiuto l'attuazione dell'articolo 35 in modo innovativo, ponendosi in sintonia con i mutamenti intervenuti in questi decenni sia nel mondo del lavoro sia in quello delle donne determinando l'equiparazione, almeno dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, del lavoro svolto in casa a quello svolto fuori casa.

Nel corso del tempo il Legislatore ha ampliato la copertura assicurativa in esame ed è legittimo attendersi ulteriori miglioramenti.

In tal senso il presente studio si propone di illustrare le peculiarità della gestione degli Infortuni in ambito domestico e verificare la sussistenza dell'equilibrio tecnico attuariale.

2. Caratteristiche della gestione degli Infortuni in ambito domestico

Alcuni principi fondamentali dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico risultano esclusivi di tale forma assicurativa, rendendola sostanzialmente diversa rispetto alle altre gestioni dell'INAIL.

Il concetto tradizionale del danno alla persona è inteso come attitudine al lavoro e non considera il Danno Biologico (D.Lgs. n. 38/2000), ovvero il pregiudizio non patrimoniale subito dall'infortunato.

La Legge 493/1999, infatti, per capacità lavorativa intende quella generica al lavoro e non l'attitudine specifica allo svolgimento di una particolare attività lavorativa, ciò si desume dall'art. 9 della legge istitutiva che fa espresso richiamo all'art. 102 della Legge n. 1124 del 30 giugno 1965 (di seguito T.U.).

Non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, pertanto, in caso di infortunio, si ha diritto agli indennizzi solo se si è in regola con il pagamento del premio assicurativo (attualmente di euro 12,91).

È obbligatoria l'iscrizione per chi possiede i requisiti previsti dal Decreto del 15 settembre 2000 (cfr. par. 2.a).

2.a Persone soggette all'obbligo assicurativo

È soggetto all'obbligo assicurativo (D.M. 15 settembre 2000) ciascun componente il nucleo familiare (uomo o donna) che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- svolga, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione ed a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso;

- non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Sono da ricomprendere nell'assicurazione i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.

2.b Oggetto dell'assicurazione

Il Decreto del 15 settembre 2000 riguardante le modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico stabilisce che si considera infortunio domestico l'evento lesivo determinato da "causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento", resa pari al 27% dalla legge Finanziaria del 2007, art. 1, comma 1257.

Per ambito domestico si intende l'immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, le relative pertinenze e le parti comuni condominiali.

Successivamente, il Decreto del 31 gennaio 2006 (G.U. n. 113 del 17 maggio 2006) ha esteso la copertura assicurativa ai casi di infortunio mortale avvenuti dal 17 maggio 2006.

Sono esclusi, come previsto dal comma 3 dell'art. 2 del su citato Decreto, tutti gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale, quelli conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico ed infine quelli causati dal crollo di immobili per cedimenti strutturali, da tumulti popolari, guerra ed alluvioni.

Si sottolinea che le malattie professionali non sono oggetto dell'assicurazione.

2.c Prestazioni

Qualora sussistano i requisiti *soggettivi* (essere assicurato ed in regola con il pagamento del premio assicurativo) ed *oggettivi*, viene costituita una rendita per invalidità permanente e/o a favore dei superstiti aventi diritto.

La rendita per invalidità permanente decorre dal giorno successivo la guarigione clinica, è vitalizia e non è soggetta a revisione del grado di inabilità che rimane imm modificabile nel tempo.

La retribuzione di riferimento per la determinazione del rateo annuo di rendita è pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del setto-

re industriale. Tale retribuzione è soggetta alla sola rivalutazione disposta dall'art. 116 del T.U., non si applica l'art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Art. 9, Legge 493/1999).

La rendita è corrisposta secondo i criteri di cui alle Tabelle n. 1 e n. 7 allegate al T.U. e per i casi non espressamente previsti si provvede a valutazioni medico-legali ai sensi dell'art. 78 del T.U.

Non è previsto il pagamento delle seguenti tipologie di prestazioni:

- quote integrative di rendita, ovvero il ventesimo di rendita aggiuntivo erogato per ogni familiare a carico (art. 77 T.U.);
- indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- assegno per assistenza personale continuativa (APC);
- possibilità di usufruire delle cure termali.

A decorrere dal 17 maggio 2006, vengono indennizzati i casi di infortunio mortale con l'erogazione di rendite a superstiti agli aventi diritto secondo l'art. 85 del T.U. L'estensione della tutela riguarda sia i casi in cui la morte deriva direttamente dall'infortunio, sia quelli in cui la morte si verifica successivamente ed in conseguenza dell'infortunio già indennizzato in rendita.

Analogamente alle rendite dirette, per la liquidazione delle rendite a superstiti, si utilizza la retribuzione minima convenzionale stabilita per il settore industriale. Ai superstiti si corrisponde l'assegno funerario come previsto dal D.M. 31 gennaio 2006 che fa espresso riferimento all'art. 85 del T.U.

Le prestazioni erogate sono esenti dagli oneri fiscali.

2.d Premio assicurativo

Il premio assicurativo rispetta il principio della solidarietà oltre che della mutualità tra i soggetti assicurati, infatti non varia in funzione del rischio, ma è uguale per ogni componente del collettivo ed ammonta a 12,91 Euro.

Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.

3. Il quadro statistico

Trattandosi di un'assicurazione "giovane" è di fondamentale importanza monitorare l'evoluzione delle caratteristiche della popolazione assicurata e degli infortuni accaduti, al fine di verificare la correttezza delle ipotesi poste alla base della costruzione tecnico-attuariale della gestione.

Nella tabella seguente si riporta la serie storica della numerosità della collettività assicurata dal 2001 al 2010 distinta per iscritti versanti ed iscritti con autocertificazione, vale a dire soggetti assicurati il cui contributo è versato dallo Stato.

Tabella 3.1

Andamento degli iscritti anni 2001-2010()*

Anno	Iscritti versanti	Iscritti con autocertificazione	Iscritti totali	Età media
2001	1.198.671	109.136	1.307.807	47,90
2002	1.575.449	154.461	1.729.910	48,81
2003	1.682.846	164.650	1.847.496	49,68
2004	1.703.516	173.994	1.877.510	50,24
2005	2.396.653	215.906	2.612.559	49,73
2006	2.240.408	215.802	2.456.210	50,21
2007	2.100.774	206.911	2.307.685	50,85
2008	1.963.178	198.856	2.162.034	51,27
2009	1.840.801	193.943	2.034.744	51,58
2010	1.688.540	188.215	1.876.755	51,97

Fonte: Osservatorio Lavoro Domestico, INAIL

(*) Data di aggiornamento: aprile 2011

Dal lato delle prestazioni, si può sostenere che il numero delle rendite in portafoglio tenda ad aumentare nel tempo per l'effetto cumulativo delle nuove sostituzioni (Tab.3.2).

Tabella 3.2

Rendite in vigore alla fine di ogni anno.

Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dirette	-	28	65	121	172	223	292	384	514	638
A superstiti	-	-	-	-	-	1	10	21	29	31
Totale	-	28	65	121	172	224	302	405	543	669

Fonte: INAIL

Rendite dirette

Per osservare l'andamento del fenomeno infortunistico nel tempo ed analizzare i flussi di cassa delle prestazioni erogate distinti secondo il principio di competenza assicurativa e di cassa è necessario analizzare la cosiddetta "tabella triangolare", ovvero la distribuzione delle rendite per anno evento ed anno di costituzione.

Tabella 3.3

Rendite dirette costituite ()*

Anno	Anno costituzione										Totale
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
2001	1	20	17	2	1	3					44
2002		2	23	16	7	6		3			57
2003			2	23	27	4	3	1		3	63
2004				12	30	10	9	6	3		70
2005					4	32	20	9	4	3	72
2006						3	38	15	11	2	69
2007							1	63	29	14	107
2008								10	72	29	111
2009									21	70	91
2010										14	14
Totale	1	22	42	53	69	58	71	107	140	135	698

(*) Data di aggiornamento aprile 2011

Fonte: INAIL

Il minor numero di rendite costituite con anno di competenza assicurativa 2009 e 2010 è spiegato dalla velocità di costituzione delle rendite, ovvero il tempo che intercorre dalla data di decorrenza della rendita e la data in cui amministrativamente sorge (data di costituzione).

In generale, circa il 35% delle rendite si costituisce nell'anno di accadimento, il 45% l'anno seguente ed il residuo si spalma negli anni successivi. Per l'assicurazione in questione, i tempi sono più lunghi principalmente perché la gestione è molto giovane.

Gli infortuni sono concentrati nella fascia di grado 27%-38% (Tab. 3.4).

Tabella 3.4

Rendite dirette costituite distribuite per anno evento e fascia di grado ().*

Fasce di grado	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
27%-38%	35	45	49	47	57	48	95	94	80	11	561
39%-50%	5	6	10	17	9	15	6	12	8	1	89
51%-62%	3	2	1	2	2	1	4	-	-	2	17
63%-74%	1	3	1	1	-	2	-	3	1	-	12
75%-86%	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	4
87%-99%	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
100%	-	1	1	1	3	2	2	2	2	-	14
Totale	44	57	63	70	72	69	107	111	91	14	698

(*) Data di aggiornamento aprile 2011

Fonte: INAIL

Nei grafici sottostanti si riporta l'analisi delle cause di accadimento, la natura e la sede delle lesioni degli infortuni in ambito domestico che hanno dato luogo a rendita.




Grafico n. 3.1: Rendite dirette costituite anni 2001-2010. Cause e circostanze - Fonte: INAIL.




Grafico n. 3.2: Rendite dirette costituite anni 2001-2010. Natura delle lesioni - Fonte: INAIL.




Grafico n. 3.3: Rendite dirette costituite anni 2001-2010. Sede delle lesioni - Fonte: INAIL.

Nella tabella seguente si riportano alcune variabili rappresentative delle rendite dirette in vigore al 31/12/2010.

Tabella 3.5

Distribuzione per anno di competenza delle rendite dirette in vigore al 31 dicembre 2010.

Anno di competenza	Numero rendite	Rendita media al 31 dicembre 2010	Grado medio	Età media al 31 dicembre 2010
2001	34	3.425,50	38,76	64,00
2002	49	3.617,94	39,88	61,61
2003	59	3.390,39	38,73	65,03
2004	60	3.462,23	39,37	63,55
2005	64	3.491,47	39,44	61,78
2006	62	3.164,69	37,47	60,87
2007	102	2.627,34	32,10	61,86
2008	106	2.819,83	33,34	60,07
2009	88	2.650,61	32,24	60,49
2010	14	2.934,85	34,57	57,93
2001-2010	638	3.075,88	35,89	61,73

Fonte: INAIL

Rendite a superstiti

Analogamente a quanto riportato per le rendite dirette, si espone di seguito la “tabella triangolare” riferita alle rendite a superstiti.

Tabella 3.6

Rendite a superstiti per anno evento ed anno di costituzione ()*

Anno evento	Anno costituzione					Totale
	2006	2007	2008	2009	2010	
2006	1	4				5
2007		6	8	2		16
2008			4	5		9
2009				2	1	3
2010					3	3
Totale	1	10	12	9	4	36

(*) Data di aggiornamento aprile 2011

Fonte: INAIL

I grafici seguenti riguardano le cause di accadimento e la natura delle lesioni dei casi mortali. Si specifica che per caso mortale si intende il singolo infortunio al quale può corrispondere la costituzione di più rendite a superstiti, in relazione ai familiari aventi diritto.




Grafico n. 3.4: *Casi mortali anni 2001-2010. Cause e circostanze - Fonte: INAIL.*




Grafico n. 3.5: *Casi mortali anni 2001-2010. Natura delle lesioni - Fonte: INAIL.*

Per completare l'analisi della gestione si riporta la spesa per prestazioni istituzionali e i capitali di copertura delle rendite per gli anni 2001-2010.

Tabella 3.7

Spesa per prestazioni istituzionali e capitali di copertura delle rendite. Anni 2001 - 2010 (migliaia di euro).

Anno	Spesa per ratei di rendita	Variazione dei capitali di copertura delle rendite	Consistenza dei capitali di copertura delle rendite
2001	-	-	3.305
2002	98	4.195	7.500
2003	239	1.500	9.000
2004	316	3.000	12.000
2005	727	7.900	19.900
2006	849	2.100	22.000
2007	1.029	12.500	34.500
2008	1.420	9.200	43.700
2009	2.119	15.600	59.300
2010	2.396	7.109	66.409

Fonte: Bilanci consuntivi, INAIL.

4. Aspetti attuariali dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Premio medio generale.

L'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico consente di far pagare un *premio medio* uguale in senso assoluto a tutti gli assicurati e rende possibile assicurare anche coloro per i quali è maggiore il bisogno di una difesa assicurativa.

Il premio medio per sua natura è commisurato al rischio dell'intero collettivo e non è specifico del singolo, rispettando così il principio della *solidarietà* oltre che della *mutualità* tra i soggetti assicurati.

Tale premio, costante per l'intera durata *illimitata* della gestione, si definisce "premio medio generale" ed è calcolato in modo da assicurare l'equilibrio tra il valore attuale dei contributi di ogni anno della gestione ed il valore attuale dei corrispondenti oneri.

L'equilibrio così definito genera nell'anno t della gestione le riserve matematiche degli attuali e futuri assicurati attivi e le riserve matematiche dei già percettori di rendita nell'anno t .

Questo sistema finanziario di gestione è definito a "capitalizzazione pura".

Per valutare l'equilibrio attuariale della gestione si può limitare l'analisi ad un

periodo finito di congrua durata, nel caso specifico si è ritenuto opportuno considerare un arco temporale di 40 anni.

In tal caso si verifica che il premio medio generale risulta la media dei premi per generazione; infatti, negli anni 2001-2040 entrano in assicurazione 40 generazioni (una ogni anno) e il premio di equilibrio $P[2001-2040]$, costante per l'intero periodo, sarà tale che:

$$\text{Formula (4.1)} \quad P_{MG}^{[2001-2040]} = \frac{\sum_{m=2001}^{2040} P_m \cdot N_m \cdot v^{m-2001}}{\sum_{m=2001}^{2040} N_m \cdot v^{m-2001}}$$

dove:

N_m = numero di assicurati dell'anno m

v = fattore di attualizzazione

P_m = premio di equilibrio della generazione m -esima

Il premio P_m della generazione m -esima si ottiene rapportando il valore attuale degli oneri al numero degli assicurati dell'anno m .

$$\text{Formula (4.2)} \quad P_m = \frac{O_m}{N_m}$$

Nell'anno m il valore attuale degli oneri (O_m) è dato dal valore capitale delle rendite dirette e a superstiti di competenza della generazione m -esima.

Nella tabella 4.1 si riportano i premi di equilibrio delle generazioni necessari per determinare il premio medio generale.

Tabella 4.1

Premi di equilibrio delle generazioni.

Generazione	Stima Rendite		Stima Onere della generazione	Stima Assicurati	Premio della generazione
	Dirette	Superstiti			
2001	45	-	2.900.106	1.307.807	2,22
2002	60	-	3.866.808	1.729.910	2,24
2003	65	-	4.189.043	1.847.496	2,27
2004	75	-	5.410.281	1.877.510	2,88
2005	80	-	5.770.966	2.612.559	2,21
2006	90	5	7.447.747	2.456.210	3,03
2007	110	15	8.637.197	2.307.685	3,74
2008	120	15	11.010.739	2.163.014	5,09
2009	130	15	11.659.703	2.033.592	5,73
2010	150	22	14.461.778	2.000.000	7,23
2011	151	22	14.526.674	2.000.000	7,26
2012	152	23	16.694.444	2.000.000	8,35
2013	153	23	16.767.615	2.000.000	8,38
2014	154	23	16.840.787	2.000.000	8,42
2015	155	24	17.156.236	2.000.000	8,58
2016	156	24	19.383.083	2.000.000	9,69
2017	157	24	19.465.401	2.000.000	9,73
2018	158	25	19.820.281	2.000.000	9,91
2019	159	25	19.902.599	2.000.000	9,95
2020	160	25	22.483.032	2.000.000	11,24
2021	161	26	22.882.272	2.000.000	11,44
2022	162	26	22.974.879	2.000.000	11,49
2023	163	26	23.067.487	2.000.000	11,53
2024	164	27	26.400.068	2.000.000	13,20
2025	165	27	26.504.251	2.000.000	13,25
2026	165	27	26.504.251	2.000.000	13,25
2027	165	27	26.504.251	2.000.000	13,25
2028	165	27	29.817.283	2.000.000	14,91
2029	165	27	29.817.283	2.000.000	14,91
2030	165	28	30.205.365	2.000.000	15,10
2031	165	28	30.205.365	2.000.000	15,10
2032	165	28	33.981.035	2.000.000	16,99
2033	165	28	33.981.035	2.000.000	16,99
2034	165	28	33.981.035	2.000.000	16,99
2035	165	28	33.981.035	2.000.000	16,99
2036	165	28	38.228.664	2.000.000	19,11
2037	165	28	38.228.664	2.000.000	19,11
2038	165	28	38.228.664	2.000.000	19,11
2039	165	28	38.228.664	2.000.000	19,11
2040	165	28	43.007.248	2.000.000	21,50

Si ipotizza che la numerosità della generazione delle rendite dirette si stabilizzi a 165 dal 2025 e che la generazione delle rendite a superstiti risulti pari a 28 a partire dal 2030.

È necessario tener conto che una generazione di rendite si può ritenere consolidata, ovvero che si siano costituite la maggior parte delle rendite di competenza dell'anno, solo dopo almeno sei o sette anni.

Per quanto concerne le rendite dirette, ai fini del calcolo degli oneri delle generazioni, si è utilizzata un'età all'infortunio pari a 57 anni ed un grado medio del 38% nel periodo 2001-2006, del 32% per le generazioni degli anni 2007-2040.

Per le rendite a superstiti si suppone che la quasi totalità dei reddituari siano coniugi di età media pari a 56 anni.

Nella Tabella 4.1 si nota che il premio per generazione tende ad aumentare anche quando i parametri del collettivo risultano costanti; questo è spiegato dalla rivalutazione delle rendite secondo l'articolo 116 del T.U. (cfr. par. 2.c) che si stima intervenga ogni quadriennio.

Utilizzando un tasso di attualizzazione pari al 2,5% (Deliberazione n. 287 del 25/7/2007 del Consiglio di Amministrazione) nella Formula (4.1), si perviene al Premio Medio Generale:

$$PMG^{[2001-2040]} = 9,50 \text{ euro}$$

Graficamente si ottiene:




Grafico n. 4.1: Premio medio generale (Premio Puro).

Il premio di equilibrio è superiore al premio di generazione fino all'anno 2015 e gli avanzi strutturali accumulati in questo arco temporale sono necessari a coprire i disavanzi strutturali della durata residua della gestione.

Tenendo conto che le spese per prestazioni istituzionali non costituiscono l'unico costo da imputare alla gestione, è necessario aggiungere al premio puro un opportuno caricamento per oneri indiretti (spese medico-legali, spese generali di amministrazione, oscillazioni del rischio, ecc.) al fine di ottenere il Premio Medio Generale di tariffa:

$$P_{MG}^{[2001-2040]} = 12,65 \text{ euro}$$

Il premio così determinato è in linea con il premio stabilito all'inizio dell'assicurazione (Euro 12,91) che si ritiene pertanto ancora valido ai fini dell'equilibrio tecnico-attuariale della gestione.

Tuttavia, sarà necessario anche per il futuro monitorare periodicamente l'andamento della gestione per verificare la validità e l'attualità delle basi tecniche demografiche ed attuariali adottate per il calcolo del Premio Medio Generale di equilibrio.

RIASSUNTO

La Legge 493/1999 istituisce l'Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. L'Assicurazione è obbligatoria per ogni componente del nucleo familiare di età compresa tra i 18 ed i 65 anni che svolga in maniera esclusiva attività di lavoro in ambito domestico non remunerato.

Il pagamento del premio assicurativo, pari a 12,91 Euro, dà diritto a percepire una rendita vitalizia in caso di infortunio con grado maggiore o uguale al 27% e rendite ai superstiti, aventi diritto ai sensi dell'art. 85 del T.U., in caso di decesso.

La scelta di far pagare un premio costante nel tempo e uguale in senso assoluto a tutti gli assicurati impone che l'equilibrio della gestione sia garantito dal *Premio Medio Generale*.

La verifica dell'equilibrio della gestione sull'arco temporale 2001-2040, ha condotto a ritenere ancora congruo il premio assicurativo attualmente in pagamento.

SUMMARY

The law no. 493/1999 establishes the mandatory insurance against household accidents. Such insurance coverage is mandatory for each family member - aged 18 to 65 - who does exclusively a not-paid household work.

The payment of the insurance premium (12,91 Euros) allows the worker to get a direct annuity, when the accident causes a permanent damage of 27% or higher, as well as a survivor annuity, when the accident causes her/his death.

It has been chosen to ask for a constant premium, equal for all insured people. This choice requires the technical equilibrium is based on the so-called "General Average Premium" method.

A technical check of equilibrium persistence during the time frame 2001-2040 leads to consider the premium level still valid and adequate.

BIBLIOGRAFIA

D.P.R. N. 1124 DEL 30 GIUGNO 1965: *Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni*, Articolo 85, c. 3.

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 28 DEL 19 DICEMBRE 1995: *Diritto al ricongiungimento per i cittadini extracomunitari che prestino lavoro nella stessa famiglia*.

LEGGE N. 493 DEL 3/12/1999: *Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici*, G.U. n. 303 del 28 dicembre 1999

D.M. 15 SETTEMBRE 2000: *Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico*, G.U. n. 222 del 22 settembre 2000.

D.M. 15 SETTEMBRE 2000: *Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo*, G.U. n. 222 del 22 settembre 2000.

CIRCOLARE INAIL N. 9 DEL 22 FEBBRAIO 2001: *Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico*.

D.M. 31 GENNAIO 2006: *Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale*, G.U. n. 113 del 17 maggio 2006.

CIRCOLARE INAIL N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2007: *Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge finanziaria 2007. Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale. Assegno funerario*.

CIRCOLARE INAIL N. 29 DEL 14 GIUGNO 2006: *Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi mortali*.

INAIL: L'Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Note esplicative con aggiornamento normativo al 2007, Edizione 2008.

M.A. COPPINI: *Lezioni di tecnica delle assicurazioni sociali*, Roma, 1968.

A. TOMASSETTI *et al.*: *Tecnica attuariale per collettività*, Edistampa, 1994.